



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'AMBROSIO LETTIERI e AUGELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2014

Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005

ONOREVOLI SENATORI. - I medici che hanno iniziato i corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991-1992 hanno dedicato la propria attività professionale per l'intera durata del corso di formazione, espletando le prestazioni mediche di specializzazione nelle strutture ospedaliere in cui erano inseriti a tempo pieno ed in regime di esclusività.

Le direttive europee 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, infatti, avevano prescritto per tutti gli Stati membri le condizioni e le modalità di svolgimento dei vari corsi di specializzazione ed avevano stabilito condizioni omogenee di accesso e di formazione, prevedendo che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, dovessero formare oggetto di «adeguata remunerazione».

Ebbene, con decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale, in ritardo di dieci anni, attuava le predette direttive, riordinando l'accesso alle scuole di specializzazione e le relative modalità di formazione, adottando il sistema della formazione a tempo pieno (articolo 1, comma 1) e stabilendo il divieto, per tutta la durata del corso di formazione di esercitare attività libero professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si effettua la specializzazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale (articolo 5, comma 1) ed un trattamento economico non retributivo di lire 21.500.000 annuali, da incrementarsi al tasso annuale di inflazione e rideterminarsi ogni triennio

con decreto ministeriale (articolo 6, comma 1).

Tale norma, peraltro, rimaneva inapplicata nella parte in cui prevedeva la rivalutazione, restando inalterata sino all'anno 2007, in virtù delle previsioni di cui alle leggi n. 549 del 28 dicembre 1995 e n. 289 del 27 dicembre 2002.

In data 5 aprile 1993 veniva approvata la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, che sostituiva in materia le precedenti e che veniva attuata, con sette anni di ritardo, attraverso il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, il quale modificava l'assetto normativo instaurato dal precedente decreto legislativo n. 257 del 1991, abrogandolo.

In particolare, l'articolo 37, comma 1, del nuovo decreto attuativo prevedeva all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione, la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione (lavoro), rinnovabile anno per anno per la durata pari a quella del corso di specializzazione, «finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea».

Tale norma prevedeva, altresì, che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, dovesse venire corrisposto un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, a scadenze mensili, determinato con decreto ministeriale, ogni tre anni (articolo 39).

In tale quadro i datori di lavoro (università e regione) avrebbero dovuto corrispon-

dere una contribuzione mensile nella misura del 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario.

Il suddetto decreto legislativo all'articolo 46 prevedeva, comunque, che le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 (relative alla parte economica) si sarebbero applicate a partire dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di autorizzazione delle risorse economiche e che, fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, sarebbero continuate ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

Tuttavia l'articolo 8, del successivo decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517 (in supplemento ordinario n. 10, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2000), modificava la predetta disposizione, estendendo la «sospensione» dall'articolo 37 all'articolo 42 del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed includendo, quindi, anche le disposizioni che introducevano il contratto di formazione (lavoro), originariamente già entrate in vigore.

Il quadro normativo così delineatosi, veniva ulteriormente modificato con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302 - legge finanziaria 2006), che all'articolo 1, comma 300, stabiliva che le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 del decreto legislativo n. 368 del 1999 si dovessero applicare a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.

Infine, successivamente, veniva emanata la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che abrogava e sostituiva la citata direttiva 93/16/CEE e che all'articolo 25 stabiliva che la formazione avvenisse a tempo pieno, implicando la partecipazione a tutte le attività mediche del dipartimento, in modo che lo specialista in formazione dedicasse alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno

e, di conseguenza, i posti dovevano essere adeguatamente «retribuiti».

Tale direttiva veniva recepita con legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006) e con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il complesso quadro normativo esposto ha determinato che, solamente a partire dall'anno accademico 2006-2007, i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità.

Al contrario, i laureati medici che si sono iscritti al corso in anni accademici precedenti, sebbene abbiano svolto il loro corso, con modalità identiche, hanno ricevuto solamente la borsa di studio sopra indicata, peraltro mai rivalutata.

Non si comprende ed appare discriminatorio il fatto che obblighi ed attività identiche, durante lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione specialistica, previsti direttamente dalle direttive 82/76/CEE e 93/16/CEE, abbiano avuto trattamenti remunerativi, contributivi, assistenziali e di riconoscimento di carriera differenti.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 257 del 1991, attuativo della direttiva 82/76/CEE, il trattamento economico di lire 21.500.000 annuali avrebbe dovuto essere incrementato al tasso annuale di inflazione e rideterminato ogni triennio con decreto ministeriale, facendo riferimento ai miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore.

Ebbene, anche in questo caso lo Stato italiano ha tenuto fermo l'importo della remunerazione/retribuzione per oltre diciassette anni, in aperta violazione del principio di adeguatezza della stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione)

1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1991-1992 all'anno accademico 2005-2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso.

2. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.

Art. 2.

(Estensione degli altri benefici)

1. Ai medici specialisti di cui all'articolo 1 della presente legge sono applicate, retroattivamente, le previsioni di cui agli arti-

coli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Modalità di pagamento)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto, il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 1, lo scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di autocertificazione dell'istanza secondo la normativa vigente in materia.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

